

COMUNE DI TARANTO NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - FINALITA'

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme penali e da altre disposizioni in materia, il presente Regolamento di Polizia Urbana, nell'ambito della potestà regolamentare attribuita al Comune ai sensi della Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ed in armonia con le finalità dello Statuto della Città, disciplina lo svolgimento di attività e la tenuta di comportamenti influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la tutela del pubblico demanio comunale, la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Le funzioni di Polizia Urbana concernono la regolamentazione, il controllo e la vigilanza di tutte le attività che si svolgono nell'ambito del territorio del Comune di Taranto (sia all'interno che all'esterno dei centri abitati) e che non siano di specifica competenza di altre forze di Polizia.
3. Le disposizioni del presente Regolamento hanno natura residuale rispetto alle norme legislative e regolamentari statali e regionali e sono complementari agli altri Regolamenti comunali in vigore.
4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna qualificazione, s'intende il Regolamento di Polizia Urbana.

ARTICOLO 2 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le norme del presente Regolamento trovano applicazione e sono efficaci in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio ed in quelle aperte indistintamente all'uso pubblico.
2. Il Regolamento disciplina, inoltre, attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico, quando ne derivino effetti dannosi per la collettività.
3. Per il perseguimento dei fini di cui all'art.1 il Regolamento detta norme, autonome o

integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a. qualità ed igiene dell'ambiente urbano;
- b. tutela della sicurezza e salute pubblica;
- c. tutela della quiete pubblica e privata;
- d. altre disposizioni particolari.

ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano, ed in particolare:
 - a. il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
 - b. i parchi, i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
 - c. le acque interne;
 - d. i monumenti e le fontane monumentali;
 - e. le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f. gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per **utilizzazione** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

ARTICOLO 4 - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

1. Quando, a norma di Regolamento, sia necessario conseguire una concessione ovvero un'autorizzazione, per l'esercizio di una determinata attività o l'utilizzo di un bene pubblico, l'istanza finalizzata al rilascio deve essere presentata in conformità con le vigenti leggi sul bollo ed indirizzata alla Direzione competente, tramite il Protocollo di Direzione, secondo le modalità di volta in volta previste.
2. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione dovrà avvenire con provvedimento motivato del Dirigente responsabile e in forma scritta secondo le vigenti disposizioni normative.
4. Gli uffici competenti rilasciano le concessioni o le autorizzazioni nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento.
5. L'organo competente al rilascio può sospendere o revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni od autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale ovvero quando siano venuti meno i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per il loro rilascio.
6. La violazione delle disposizioni o prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione o concessione comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dal Regolamento e l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
7. I titoli di autorizzazione e concessione dovranno essere esibiti a richiesta dell'Autorità preposta ai controlli. In caso di mancata esibizione immediata dovranno essere esibiti presso il Comando di Polizia Locale o presso altra struttura territoriale dell'Organo di Polizia che ha effettuato il controllo entro il termine di 3 (tre) giorni.
8. Lo svolgimento dell'attività in assenza del titolo, salvo che il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione di sanzioni amministrative previste dalle normative di settore e l'obbligo a carico dell'autore della violazione di ripristino a sue spese dello stato dei luoghi. In mancanza l'Autorità provvederà al ripristino in danno dell'autore della violazione.
9. In caso di sottrazione, distruzione, furto, o smarrimento, potrà essere richiesta, anche via PEC, copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, redatta nelle forme previste dalla normativa vigente, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

TITOLO II

QUALITA' ED IGIENE DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE – IGIENE – AMBIENTE URBANO

ARTICOLO 5 - LUMINARIE, ADDOBBI E FESTONI.

1. Fatte salve le installazioni commissionate dal Civico Ente, è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, previa richiesta scritta, la collocazione di luminarie, addobbi e festoni lungo le strade cittadine, sulle balaustre dei sovrappassi viari della città, nelle piazze o sulle facciate degli edifici, sempre che si tratti di elementi decorativi temporanei, in occasione di festività nazionali o locali, purché privi di qualsiasi riferimento pubblicitario. Resta fermo il divieto di ogni installazione di carattere pubblicitario non autorizzata.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti i pali di sostegno dell'illuminazione pubblica dopo preventiva autorizzazione del gestore, i manufatti comunali dopo preventivo nulla osta dell'Amministrazione, o altro supporto idoneo, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. L'allestimento sulle facciate degli edifici e dei palazzi è consentito a condizione che non si creino situazione di precarietà e con responsabilità a carico di chi ha curato l'installazione. È in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici e dei palazzi. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, è in ogni caso vietato collocare luminarie, addobbi e festoni senza fini pubblicitari su beni soggetti a vincoli di carattere storico, paesaggistico, ambientale, così come definiti e tutelati dal D.LGS 42/2004 e dalla normativa urbanistico- edilizia vigente.
3. Nel corso di manifestazioni pubbliche è vietato l'utilizzo degli arredi urbani, alberi, pali della pubblica illuminazione, facciate di edifici, come supporto per bandiere, striscioni, drappi, manifesti e simili.
4. Previo consenso della proprietà , in occasione di festività religiose o civili di rilevanza nazionale o locale, non è soggetta ad autorizzazione la decorazione di strade ed edifici con addobbi, drappi e festoni, salvo il rispetto di quanto prescritto dal presente regolamento e delle norme in materia di circolazione stradale.
5. È vietato l'utilizzo degli alberi quali supporto per le installazioni.
6. Le spese per la collocazione e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti titolari dell'autorizzazione.
7. In ogni caso i festoni, le luminarie ed altri addobbi natalizi non dovranno essere collocati prima del 15 novembre e dovranno venir rimossi entro il 15 gennaio dell'anno seguente.

8. In caso di altre festività gli addobbi devono essere rimossi entro una settimana dalla fine della festività.
9. Alla scadenza del termine, nel perdurare dell'inadempimento gli impianti verranno rimossi e le relative spese di rimozione saranno a carico della ditta installatrice in solido con il committente.

ARTICOLO 6 - ABBANDONO E AGGANCIO DEI VELOCIPEDI A MANUFATTI STRADALI

1. Ai fini di tutelare la fruibilità dello spazio urbano, è vietato lasciare in sosta sulle aree pubbliche o destinate all'uso pubblico velocipedi ed acceleratori di andatura, che per il loro stato, in mancanza di uno o più elementi atti alla circolazione, si possano ritenere abbandonati.
2. Si considera abbandono il deposito ininterrotto dei velocipedi e degli acceleratori di andatura sulle aree di cui al comma 1 per più di 60 giorni, decorrenti dall'accertamento effettuato dagli operatori di Polizia Locale o da altro personale incaricato. Trascorso tale termine consegue la rimozione del mezzo da parte dell'Amministrazione comunale o di altro personale incaricato.
3. È vietato agganciare velocipedi e acceleratori di andatura a monumenti e loro barriere di protezione, ai semafori, colonne e altri manufatti prospicienti gli immobili di rilevante valore architettonico. In ogni caso la loro sosta o fermata non deve arrecare intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare, limitare gli accessi alle entrate dei negozi, case, passi carrai e la fruizione del marciapiede. Nei casi sopra citati e nel caso in cui la collocazione pregiudichi il decoro urbano, costituisca potenziale pericolo per la pubblica circolazione o possa arrecare danno a beni pubblici o di uso pubblico, anche limitandone l'uso, il velocipede o l'acceleratore di andatura potrà essere rimosso coattivamente, anche mediante apertura dei sistemi di fissaggio, per essere successivamente restituito all'avente diritto, previo pagamento delle spese di rimozione e deposito. Negli altri casi, e qualora siano ancora idonei alla circolazione, i veicoli di cui sopra saranno custoditi a cura dell'Ufficio cui appartiene l'agente accertatore, ove resteranno depositati per il tempo e secondo le modalità previste dal Codice Civile, anche ai fini della restituzione al legittimo proprietario del mezzo. I mezzi non ritirati entro tale periodo potranno essere ceduti a terzi o alienati secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 7 - BAGARINAGGIO

1. Su tutto il territorio comunale è vietata la vendita di biglietti e di titoli di accesso al di fuori delle biglietterie fisse o mobili, delle agenzie e degli enti autorizzati nonché degli enti o

soggetti organizzatori, anche a mezzo di soggetti terzi da loro indicati.

2. All'accertamento della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del sequestro finalizzato alla confisca, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81, dei titoli ancora eventualmente posseduti dal venditore e del denaro costituente il provento della vendita.
3. Restano ferme le sanzioni previste dall'art. 1 sexies del D.L. 28/2003, convertito in Legge 88/2003 per la vendita di titoli di accesso ad eventi sportivi da parte di soggetti non appartenenti alle società appositamente incaricate.

SEZIONE II

DECORO PUBBLICO E MANUTENZIONE DEI TERRENI E FABBRICATI.

ARTICOLO 8 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

1. Ferme restando e conformemente alle disposizioni del regolamento edilizio comunale e del regolamento di igiene, è fatto l'obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, nonché le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in modo da prevenire esalazioni, pericoli, rovina e allagamenti.
2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e la tipologia degli oggetti contenuti, sia dal punto di vista igienico che della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili.
3. E' fatto obbligo ai proprietari, ai gestori, agli affittuari, agli amministratori o a chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile, di provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento delle grondaie, dei tubi di scarico delle acque meteoriche e degli impianti di condizionamento in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici, dispersione o gocciolamento sul suolo pubblico.
4. I proprietari o possessori a qualsiasi titolo hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, pozzi neri, latrine et alia
5. Al fine di prevenire situazioni di degrado, incuria e abbandono favorenti l'insediamento abusivo di soggetti e l'insorgere di fenomeni di illegalità, è fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori e ai conduttori di edifici dismessi o abbandonati di provvedere alla messa in sicurezza degli stessi. I proprietari, gli amministratori e i conduttori sono tenuti in particolare a rimuovere rifiuti, sterpaglie e ogni manufatto o veicolo, introdotti nell' edificio e nell'area di pertinenza, favorenti l'abusivo insediamento, nonché ad inibire l'accesso alle aree e agli

edifici interessati , al fine di prevenire, impedire e limitare i tentativi di accesso, invasione ed occupazione da parte di terzi. I proprietari o possessori a qualsiasi titolo hanno l'obbligo di garantire forme di vigilanza al fine di prevenire i fenomeni di degrado ed insediamento abusivo.

6. I proprietari o possessori a qualsiasi titolo dei fabbricati devono provvedere periodicamente alla pulizia delle facciate ed aggetti di facciate, serrande, infissi, vetrine, bacheche e tende esterne, nonché di eventuali recinzioni esistenti.
7. E' vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, monumenti, luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, panchine, sede stradale, marciapiedi, cartelli segnaletici e targhe con la denominazione delle strade, alberi e qualsiasi altro manufatto. L'amministrazione comunale provvede alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto offensivo o comunque blasfeme o contrarie al pubblico decoro. Per gli edifici privati la copertura delle scritte è effettuata, a cura dei proprietari, dei gestori o di chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile; qualora si indugi nella copertura delle scritte, l'amministrazione comunale, previo avviso alla proprietà, può procedere alla copertura d'ufficio, concordando con essa le modalità dell'intervento e il relativo costo a carico della proprietà stessa.
8. Nel caso di edifici condominiali è fatto obbligo di apporre nel luogo di accesso del condominio o di maggior uso comune, targa di dimensioni non inferiori a 10 cm x 15 cm riportante la generalità, il domicilio e recapiti dell'amministratore o di chi svolga funzioni analoghe a quelle dell'amministratore.
9. Per ragioni di pubblica sicurezza i proprietari di esercizi commerciali, di pubblici esercizi di magazzini, di locali d'affari e di negozi devono applicare in un posto facilmente visibile una targhetta metallica di dimensioni non inferiori a cm 10x15 con l'indicazione del recapito del detentore delle chiavi.

ARTICOLO 9 - GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO

1. Le aree verdi private devono essere curate e mantenute in condizioni di decoro.
2. Le aree agricole incolte, i lotti non edificati o il verde di proprietà privata devono essere comunque mantenute in modo da evitare il degrado dell'area ed il pericolo dell'insorgenza di problemi di natura igienico-sanitaria.
3. I proprietari delle aree a verde privato localizzate nel centro abitato devono provvedere periodicamente alla corretta gestione e manutenzione così da evitare il pericolo di degrado

ambientale ed il possibile proliferare di animali nocivi e/o indesiderati, nonché il pericolo dell'insorgere di problemi di natura igienico/sanitaria. In particolare devono provvedere a:

- a) pulitura da vegetazione erbacea dei terreni e delle aree interessate;
 - b) rimozione di materiale di qualsiasi natura esistente sui terreni e tale da poter diventare rifugio per animali;
 - c) rimozione di rifiuti insistenti sui terreni;
 - d) pulizia e manutenzione dei canali di scolo, irrigazione, raccolta e deflusso delle acque;
 - e) a dotare le aree prive di protezione alle quali è consentito l'accesso pubblico di idonea segnaletica che ne indichi la proprietà privata;
 - f) potatura delle siepi ed al taglio di rami delle "grandi" essenze arboree che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso strade, marciapiedi;
 - g) rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulle aree pubbliche o aperte al pubblico;
 - h) mantenere in condizioni decorose e senza accumulo di rifiuti di qualsiasi genere, giardini e aree verdi prospicienti o visibili da strade e aree pubbliche.
4. I rami, le ramaglie, le foglie ed i residui di potatura non possono essere smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti solidi urbani ed è fatto obbligo di conferirli al sistema comunale di raccolta dei rifiuti organici. L'Amministrazione Comunale provvede ad organizzare la raccolta, anche mediante convenzioni specifiche con imprese esterne.

ARTICOLO 10 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

1. Fatti salvi gli specifici obblighi e divieti previsti dal regolamento comunale per la tutela del verde urbano, nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole, nei viali e comunque nelle aree pubbliche, è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione sia arbustiva che arborea, in qualsiasi modo;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna presente in parchi e giardini;
 - c) circolare e sostare con veicoli, ad eccezione degli addetti alla manutenzione, su prati, aiuole e simili;
 - d) calpestare le aiuole;
 - e) cogliere fiori, sradicare piante, tagliare erbe, salire sugli alberi, legare, affiggere od appendere qualsiasi cosa alle piante.
2. Nelle aree verdi pubbliche è vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione delle motocarrozze usate per il trasporto dei portatori di handicap e dei veicoli, di

qualunque tipo, necessari alla manutenzione delle aree, dei mezzi di soccorso, e/o agli organi di vigilanza e di quelli autorizzati dal Comune. E' disposta l'abrogazione dell'art. 19 del Regolamento Comunale per il verde pubblico approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 18/05/2009.

3. Senza preventiva autorizzazione, nei parchi e giardini pubblici, è vietato installare tavoli, pance o altre attrezzature, accendere fuochi o installare bracieri.
4. È proibito entrare o permanere all'interno dei giardini pubblici recintati oltre l'orario di apertura ove questo sia previsto.



SEZIONE III

CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E PUBBLICO DECORO

ARTICOLO 11 - COMPORTAMENTI CONTRARI ALL'IGIENE E AL PUBBLICO DECORO

1. Al fine di garantire la civile convivenza e di assicurare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro è fatto divieto di:
 - a) nelle fontane introdursi ed introdurre sostanze liquide imbrattanti, introdurre animali, utilizzare o prelevare l'acqua, bagnarsi;
 - b) nelle fontanelle ingombrare ed ostruire in qualsiasi modo le bocchette, lavare i veicoli, abbeverare direttamente gli animali senza idoneo contenitore, prelevare l'acqua se non per scopi strettamente connessi al consumo personale, effettuare allacciamenti, effettuare la pulizia di animali, lasciar scorrere l'acqua senza motivo;
 - c) immergersi nelle fontane pubbliche, compiere atti di pulizia personale o che possono offendere la pubblica decenza o farne altro uso improprio;
 - d) compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque visibili da detti luoghi;
 - e) spostare, manomettere, rompere o insudiciare cestini e contenitori di rifiuti presenti su area pubblica;
 - f) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età previsto ed indicato presso gli stessi.

ARTICOLO 12 - ALTRI COMPORTAMENTI VIETATI

1. A tutela dell'igiene e del pubblico decoro è inoltre vietato:
 - a) Ammassare ai lati delle case o innanzi alle medesime oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è comunque subordinato ad autorizzazione;
 - b) ammassare, su balconi o terrazzi, nonché nei cortili, anditi, passaggi, scale, relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture verso la pubblica via o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile, che non sia convenientemente assicurata contro ogni pericolo di caduta. Le finestre, vetrate e imposte devono essere assicurate in modo da evitare che agenti atmosferici causino caduta di vetri o delle imposte stesse;
 - d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulle parti sottostanti del fabbricato, sull'area pubblica o di uso pubblico;

- e) scuotere, stendere o spolverare panni, tappeti, stuioie, stracci, tovaglie o simili fuori dalle finestre, balconi, recinzioni o manufatti che si affaccino sulla pubblica via o su area soggetta a pubblico passaggio, quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
- f) collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano o altri manufatti oggetti di ricordo, fotografie, lapidi, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati;
- g) vendere, offrire merci o servizi, con grida o altri comportamenti molesti, in particolare davanti agli ingressi degli ospedali, case di riposo, scuole e luoghi di culto;
- h) fatti salvi i soggetti e i luoghi autorizzati, è vietato somministrare qualunque tipo di alimento ad animali e abbandonare alimenti destinati ad animali su aree pubbliche o aperte al pubblico o nelle parti comuni di edifici e di proprietà private.



TITOLO III

TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA

ARTICOLO 13 - SICUREZZA DEGLI EDIFICI PRIVATI

1. E' vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzi e macchinari che pregiudichino la salubrità dei locali medesimi, la sicurezza e salute degli abitanti o il decoro dell'edificio. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso.
2. Le unità immobiliari adibite a civile abitazione devono essere mantenute in condizioni tali da evitare inconvenienti igienico-sanitari ed ambientali nocivi alla salute pubblica.

ARTICOLO 14 - FUOCHI

1. Con le modalità previste dal Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/06 e succ. mod.) nelle zone agricole e nelle frazioni del territorio comunale è consentito l'abbruciamento di materiale agricolo e forestale, derivante da sfalci, potature o ripuliture in piccoli cumuli.
2. Il responsabile delle operazioni di abbruciamento dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) il fuoco dovrà essere costantemente sorvegliato dalla persona responsabile, presente sul posto, che dovrà essere dotata di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento del fuoco;
 - b) per l'accensione del fuoco non dovranno essere usati liquidi infiammabili o combustibili di alcun genere;
 - c) le dimensioni del fuoco dovranno essere le più piccole possibili ed in ogni caso dovranno essere limitate sia l'altezza delle fiamme che la produzione del fumo;
 - d) in prossimità del fuoco dovrà trovarsi una riserva d'acqua adeguata per spegnere le fiamme in caso di necessità;
 - e) il fuoco potrà essere acceso solo in assenza di vento e durante le ore diurne di luce;
 - f) l'area circostante il fuoco dovrà essere pulita e sgombra da materiale combustibile, ad eccezione del materiale che deve essere bruciato, in modo da evitare un'eventuale estensione, anche accidentale, delle fiamme;
 - g) dovrà essere osservata una distanza di sicurezza di almeno 50 metri dalle abitazioni, siepi, boschi, depositi di sostanze infiammabili o combustibili e da qualsiasi altro elemento pericoloso;
 - h) al completamento della bruciatura le ceneri e le braci dovranno essere completamente spente;
 - i) i prodotti della combustione, ed in particolare i fumi, non dovranno interferire e creare problemi a terzi, né creare pericolo per la sicurezza della circolazione stradale o ferroviaria;
 - j) in ogni caso le operazioni di cui sopra dovranno essere condotte adottando ogni cautela utile a difesa della proprietà altrui;
 - k) l'abbruciamento potrà riguardare esclusivamente paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, che non sia considerato rifiuto tale

da dover essere smaltito diversamente secondo la normativa vigente.

3. Nei periodi di massima pericolosità per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Puglia, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata ad esclusione delle aree non soggette al divieto.
4. Fatte salve eventuali comunicazioni alla Questura, possono effettuarsi previa comunicazione al Comando dei Vigili del Fuoco ed all'Amministrazione comunale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, i c.d. fuochi e falò tradizionali a condizione che assieme al materiale legnoso e vegetale da bruciare non siano riportati materiali inquinanti o altri materiali, che non siano da considerare rifiuti tali da dover essere smaltiti diversamente secondo la normativa vigente, nel qual caso si configurerebbe un'ipotesi di smaltimento illecito di rifiuti sanzionabile ai sensi di legge.

ARTICOLO 15 - EMISSIONI DI FUMO, POLVERI O VAPORI

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, dal Codice Penale e da quanto previsto dall'articolo precedente, coloro che per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che possono sollevare polvere, limature, fuligGINE o provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.
2. È fatto divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni, immissioni e/o propagazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.
3. Ogni verniciatura fresca, prospiciente la pubblica via o area frequentata ed esposta al pubblico, deve essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocimento ad alcuno.
4. È fatto divieto effettuare su area pubblica o di uso pubblico qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare veicoli, riparare mobili, verniciare oggetti, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione.
5. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade pubbliche o in altre proprietà private.

ARTICOLO 16 - ESPOSIZIONI DI MERCI ALL'ESTERNO DEI NEGOZI

1. Sulla pubblica via non è consentita l'esposizione di merce mediante l'allestimento di banchetti, espositori e simili, in assenza di specifica autorizzazione rilasciata in conformità a quanto previsto dalle norme in materia di circolazione stradale ed occupazione di suolo pubblico, acquisito il parere vincolante del Comando di Polizia Locale. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione deve essere indirizzata al SUAP del Comune di Taranto.
2. In ogni caso, la merce esposta per la vendita non deve costituire pericolo od ostacolo per

forma, materiale e posizionamento, ai passanti, in particolare ipovedenti o non vedenti o diversamente abili.

3. L'esposizione all'esterno delle attività commerciali di frutta e verdura destinate all'alimentazione è ammessa soltanto per quei prodotti da consumarsi previa cottura, sbucciamento o sgusciamento. Le merci di cui sopra devono comunque essere tenute in contenitori idonei ad un'altezza minima di 50 centimetri dal suolo.
4. Detta esposizione è soggetta ad autorizzazione o concessione comunale con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie, di igiene e di occupazione di suolo pubblico.
5. Previa autorizzazione è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze delle edicole, purché mantenuti in buono stato e posizionati in modo da non creare pericolo e/o intralcio ai passanti.
6. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al pubblico decoro.

ARTICOLO 17 - *COMPORTAMENTI VIETATI*

1. Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni **È VIETATO:**
 - a) effettuare accensioni pericolose, anche con energia elettrica, accendere polveri e liquidi infiammabili o gettare oggetti accesi in qualsiasi luogo pubblico o privato non adibito allo scopo o non autorizzato;
 - b) l'uso di bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche o aperte al pubblico, fatte salve quelle appositamente attrezzate;
 - c) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò appositamente destinati e autorizzati;
 - d) il deposito incontrollato sul suolo pubblico o aperto al pubblico di recipienti, serbatoi, cisterne o bombole vuote ovvero contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui;
 - e) lasciare incustoditi veicoli contenenti quanto indicato nella lettera precedente nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone, salvo quanto previsto dalla normativa ADR e dagli specifici regolamenti in materia;
 - f) accendere e far scoppiare mortaretti, petardi ed altro materiale pirotecnico in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero anche privati, ove ciò possa determinare pericolo o disturbo al riposo e alla quiete delle persone, nonché possa costituire fonte di stress o pericolo per gli animali, salvo che il fatto costituisca reato, ovvero sia punito da specifiche norme in materia. E' ammessa la deroga con atto motivato adottato dal Sindaco.

TITOLO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

ARTICOLO 18 - *DISPOSIZIONI GENERALI A TUTELA DELLA QUIETE*

PUBBLICA E PRIVATA

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.
2. Fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali disciplinanti le attività rumorose temporanee, chiunque eserciti una attività, un'arte, un mestiere o un'industria deve usare ogni accorgimento per evitare di disturbare, nei luoghi pubblici, come nelle private dimore, la pubblica quiete e la tranquillità di persone, anche singole, in relazione al giorno, all'ora e al luogo in cui il disturbo è cagionato e tenuto conto del riposo dei bambini e degli anziani e delle persone malate e svantaggiate.
3. Ai fini di cui al comma 2° del presente articolo è particolarmente tutelata la fascia oraria compresa tra le ore 23.00 e le ore 7.00 dei giorni feriali e tra le ore 23.00 e le ore 9.00 dei giorni festivi.

Art. 19 – QUIETE NOTTURNA E PAUSA POMERIDIANA

1. È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna dalle ore 23.00 alle ore 7.00.
2. È vietata l'esecuzione di attività o lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le ore 7.00 e tra le ore 14.00 e le ore 15.30. Il Sabato la fascia oraria di divieto si estende sino alle ore 9.00
3. Il Comune, in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe.

Art. 20 – DOMENICA E GIORNI FESTIVI

1. La Domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di attività od opere rumorose o moleste per il vicinato.
2. In casi particolari il Comune, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Art. 21 – LAVORI AGRICOLI E DI GIARDINAGGIO

1. Le macchine agricole e da giardino sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.
2. La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 20. Il Sabato l'utilizzazione delle macchine agricole e da giardino è consentita dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00.
3. Il Comune può accordare deroghe come nel caso di attività agricola svolta a titolo principale fuori dalla zona abitata.

Art. 22– LAVORI EDILI

1. Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico. Particolare riguardo va usato in prossimità degli ospedali, delle scuole durante le lezioni, delle chiese e del cimitero durante le funzioni. L'esecuzione dei lavori edili è vietata dalle ore 19.00 alle ore 7.00 e dalle ore 14.00 alle 15.30 nei giorni feriali dal Lunedì al Venerdì. L'esecuzione dei lavori edili è di regola vietata nei giorni del Sabato e della Domenica. In casi particolari il Comune, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.
2. Ai lavori edili sono applicabili le seguenti limitazioni:
 - a) Le macchine e gli attrezzi edili, ove possibile, devono essere azionati elettricamente in prossimità di scuole, ospedali, chiese e cimiteri durante le funzioni. Un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa autorizzazione del Comune su richiesta scritta e debitamente motivata;
 - b) i motori a scoppio sono ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
 - c) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
 - d) I martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
 - e) E' vietato fa girare a vuoto qualsiasi macchina edile che produce rumore.

Art. 23 – APPARECCHI PER LA RIPRODUZIONE DEL SUONO E STRUMENTI MUSICALI.

1. Gli apparecchi di riproduzione ed amplificazione del suono nonché gli strumenti musicali possono essere usati soltanto all'interno degli edifici ed entro i limiti di legge, tali da non disturbare il vicinato.
2. Fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalle norme vigenti, l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, rientranti tra le attività accessorie comprese nell'autorizzazione di pubblico esercizio, è consentito fino all'orario di chiusura del locale nel rispetto dei limiti di emissione in dB stabiliti in base alla zonizzazione acustica prevista dall'art. 6 del D.P.C.M. 01/03/1991.
3. E' vietata la diffusione di musica all'esterno dei locali.
4. Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.
5. Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario o su edifici a scopo divulgativo.

Art. 24 – MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E FESTE

1. L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere è soggetta ad autorizzazione comunale.
2. Se è previsto l'uso di impianti di riproduzione del suono per via elettroacustica deve essere indicato nella domanda di autorizzazione della manifestazione.
3. La tenuta di concerti musicali, sia pubblici che privati, è consentita previa autorizzazione del Comune nel periodo dal 1 Maggio al 30 Settembre, di norma nella fascia oraria dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 19:00 alle ore 24:00.

ARTICOLO 25 - RUMORI E SCHIAMAZZI NEI LOCALI PUBBLICI E DI RITROVO

1. I titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e di pubblico trattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato e degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale pubbliche per bigliardi od altri giochi leciti, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori molesti di essere uditi all'esterno dei locali. Sono fatte salve le specifiche deroghe ed autorizzazioni per la diffusione di musica fuori dai locali.
2. Ai soggetti di cui al primo comma è fatto obbligo di adottare idonee misure affinché all'uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori e disturbo alle persone.
3. L'amministrazione comunale, a seguito di violazioni rilevate ai sensi dei commi precedenti, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di commercio o sicurezza urbana.

ARTICOLO 26 - RUMORI E SCHIAMAZZI NELLE VIE E AREE PUBBLICHE

1. Le licenze e le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o intrattenimenti temporanei in aree pubbliche o aperte al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
2. Nelle strade e nelle aree pubbliche è vietato recare con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione acustica.
3. Nelle strade e nelle aree aperte l'uso dei veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di cura e di riposo durante le ore notturne, tra le ore 23.00 e le ore 7.00.
4. E' vietato:
 - Usare in modo continuo ed inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;

- Far girare a regime elevato il motore a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
 - Accelerare in modo smodato, soprattutto nel momento della partenza;
 - Circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve ed in salita;
 - Caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza adeguate misure di contenimento del rumore;
 - Utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione dei suoni installati sui veicoli.
5. Sulla pubblica via la pratica di giochi e le attività sportive che possano arrecare disturbo a terzi sono permesse di regola dalle ore 8.00 alle ore 23.00 previa autorizzazione.

ARTICOLO 27 - RUMORI NEI CONDOMINI E NELLE ABITAZIONI PRIVATE

1. Nei condomini e nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature e svolgere attività che siano fonte di molestie e disturbo verso altre abitazioni o verso l'esterno, nonché comportamenti non consoni al rispetto ed alla tutela della garanzia di una buona convivenza civile e della vivibilità, fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico, che producono rumore o vibrazioni recanti disturbo fuori dall'abitazione, non possono farsi funzionare prima delle ore 7.00 e dopo le ore 23.00. Gli apparecchi radiofonici, televisivi e di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume in modo da non molestare o disturbare i vicini.
3. Nei fabbricati di civile abitazione l'esecuzione di lavori di piccola manutenzione dei locali, nonché di piccole riparazioni e simili, che producono rumore o vibrazione recanti disturbo, è consentita tra le ore 7.00 e le ore 14.00 e tra le ore 15.30 e le ore 19.00 nei giorni feriali. Il Sabato le attività sono consentite tra le ore 9.00 e le ore 14.00 e tra le ore 15.30 e le ore 19.00. La Domenica ed i giorni festivi le attività sono vietate. Sono sempre consentiti esclusivamente gli interventi di riparazione a carattere di urgenza. Gli esecutori dei lavori sono comunque tenuti ad adottare cautele e accorgimenti per contenere il disturbo. L'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento, su istanza di parte indirizzata al Comando di Polizia Locale, potrà concedere deroghe rispetto agli orari indicati in precedenza, qualora motivate da esigenze di particolare urgenza e necessità nell'esecuzione dei lavori.
4. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. Non è comunque consentito **l'uso di strumenti musicali tra le ore 13.00 e le ore 15.00 e tra le ore 22.00 e le ore 9.00**, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
5. Gli allarmi degli antifurto, anche quando accidentalmente attivati per malfunzionamenti, guasti o errori, devono essere tarati con una durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno fissata in 30 secondi continuativi, e, in ogni caso, una durata complessiva, anche se intervallata da pause, non superiore a 10 minuti complessivi. I proprietari o detentori degli antifurto devono provvedere affinché gli impianti malfunzionanti o guasti possano

all'occorrenza essere disattivati da persone di fiducia nel caso di loro prolungata assenza.

ARTICOLO 28 - ATTIVITA' DI MOVIMENTAZIONE MERCI

1. **Dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo**, nelle vicinanze delle abitazioni, le attività commerciali di trasporto e movimentazione delle merci devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non arrecare disturbo al riposo e turbare la quiete pubblica.

ARTICOLO 29 - ESERCIZIO DI MESTIERI ED ARTI

1. Chi esercita un'arte o mestiere, ovvero esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo al vicinato.
2. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni il Sindaco, su motivata proposta del Comando di Polizia Locale o dell'ASL, previa diffida può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere, dell'industria o dell'attività responsabile delle molestie e dell'incomodo.
3. E' vietata l'installazione in fabbricati destinati a civile abitazione di attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore.

ARTICOLO 30 - DECORO NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE*

1. I locali delle attività commerciali, artigianali, e di servizio visibili dalla pubblica via devono essere mantenuti in perfetto stato di pulizia, decoro e manutenzione;
2. I titolari ed i gestori sono obbligati a conferire i rifiuti prodotti nei giorni ed orari stabiliti dal calendario di raccolta predisposto dal Comune di Taranto e dalle relative ordinanze e disposizioni, secondo le seguenti modalità:
 - Organico/umido: scarti alimentari e residui biodegradabili, conferiti in contenitori chiusi ed impermeabili;
 - Carta e cartone: piegati o ridotti di volume, depositati in contenitori dedicati;
 - Plastica e metalli: separati secondo il codice identificativo dei materiali, conferiti in contenitori distinti;
 - Vetro: conferito in contenitori a tenuta e separato da altri materiali;
 - Indifferenziato/residuo secco: solo ciò che non può essere riciclato.
3. E' fatto divieto alle utenze non domestiche di:
 - a) Conferire i rifiuti in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti dal calendario di raccolta del Comune o dalle ordinanze comunali;
 - b) Conferire rifiuti in contenitori non specifici o non idonei alla tipologia di rifiuto, o in sacchi non conformi per caratteristiche e dimensioni;
 - c) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere in prossimità dei contenitori;

- d) Non provvedere alla corretta pulizia e igienizzazione dei contenitori assegnati, al fin di evitare la creazione di odori sgradevoli o inconvenienti igienico-sanitari;
 - e) Introdurre nei contenitori rifiuti liquidi, materiali accesi, oggetti acuminati o taglienti non adeguatamente imballati, o materiali che possano arrecare danno agli addetti al servizio, ai contenitori o ai mezzi di raccolta.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione di sanzione pecuniaria da € 200,00 ad € 500,00 e quella di cui ai commi 2 e 3 comporta altresì l'addebito delle spese di ripristino della condizione di igiene urbana e di decoro urbano violata e di quelle relative al corretto smaltimento dei rifiuti. Resta ferma, nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, l'applicazione dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20/02/2017, n. 14, convertito, con modificazioni dalla legge 18/04/2017, n. 48.

ARTICOLO 31 - VOLANTINAGGIO E DISTRIBUZIONE DI OGGETTI

- 1. E' fatto divieto a tutte le attività economiche di effettuare, in tutto il territorio comunale pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale, sugli alberi nonché su qualsiasi altro supporto murale, strutturale, nonché ogni edificio.
- 2. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di distribuire volantini, opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, nei portoni e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture, nonché su tutte le altre tipologie di veicoli.
- 3. E' fatto divieto di distribuire su tutto il territorio comunale volantini, buoni – sconto, biglietti omaggio ai conducenti o ai passeggeri degli autoveicoli e motocicli in prossimità degli incroci.
- 4. E' fatto divieto di lanciare, su tutto il territorio comunale, volantini, buoni – sconto, biglietti omaggio e materiale similare
- 5. Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche o mediante collocazione dei volantini nelle cassette postali o nei raccoglitori allo scopo predisposti.

*Così come modificato con Deliberazione di C.C. n. 95 del 28/11/2025



ARTICOLO 32 - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, ovvero al Sindaco in materia di sicurezza urbana, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittima di molestie o disturbo.
2. Fatti salvi i divieti di cui al comma 1, già autonomamente sanzionabile al fine di prevenire e contrastare situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento del patrimonio pubblico e privato, o che ne impediscono l'utilizzo e determinano lo scadimento della qualità urbana, è vietato:
 - a) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle aree pubbliche, nei parchi e nei giardini, o sulle aree aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici o gallerie, quando si limiti la libera fruibilità delle stesse arrecando disturbo alle persone. È sempre consentito giocare nei luoghi appositamente predisposti;

- 
- b) arrampicarsi su monumenti, arredi ed altri beni pubblici, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - c) arrampicarsi su pali, segnaletica, cancelli ed inferriate;
 - d) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, paracarri, segnaletica e cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e di altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità;
 - e) bestemmiare e proferire turpiloquio nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, poiché considerati atti contrari alla moralità, al buon costume e alla pubblica decenza;
 - f) danneggiare o modificare le attrezzature o gli impianti posti sull'area pubblica o sotto di essa installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate. In caso di danneggiamento le spese per il ripristino dello stato dei luoghi saranno a carico del trasgressore;
 - g) avere atteggiamenti e comportamenti pericolosi o molesti nei confronti di altri soggetti, nelle strade e aree pubbliche o ad uso privato, recando intralcio o pericolo al flusso veicolare o pedonale, quali sdraiarsi a terra o bivaccare nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, nei pressi degli edifici di valore storico e monumentale e sui relativi accessi, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi, occupare impropriamente le panchine impedendone ad altri il normale utilizzo;
 - h) avvicinarsi ai veicoli in circolazione vendendo merci o offrendo servizi di lavaggio di vetri o di altre parti, ovvero causando molestie alle persone mediante richieste di danaro o offerte di oggetti effettuate in modo insistente. Le violazioni comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa del denaro che costituisce il prodotto o il profitto della violazione, come disposto dall'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge;
 - i) porre in essere comportamenti in luogo pubblico o in vista di esso ed ostentare al pubblico oggetti, nudità, piaghe e ferite, contrari al pubblico decoro o all'igiene;
 - j) su tutto il territorio comunale l'accattonaggio molesto, intendendosi come tale la richiesta di elemosina fatta con modalità insistenti o petulanti o minacciose o tale da creare intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale. Le violazioni comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa del denaro che costituisce il prodotto o il profitto della violazione, come disposto dall'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge.
 - k) E' in ogni caso vietato l'accattonaggio:
 - alle intersezioni stradali;
 - nelle aree adibite a parcheggio;
 - nelle aree prospicienti gli edifici monumentali e di valore architettonico, la stazione ferroviaria, le scuole, gli ospedali, le case di cura, i distretti sanitari e comunque le strutture sociosanitarie e sanitarie;

- all'interno, davanti e in prossimità dei cimiteri;
 - davanti ed in prossimità dei luoghi di culto;
 - sul lungomare, all'interno e nei pressi delle aree destinate a mercato effettuato in modo tale da interferire con le attività commerciali, con le attività dei pubblici esercizi e di altri luoghi di pubblico servizio. Salvo che il fatto non costituisca reato, è in ogni caso vietata la richiesta di elemosina con minori o animali o ostentando menomazioni fisiche.
- l) ostacolare il parcheggio dei veicoli, indirizzare gli stessi negli stalli di sosta pubblici o privati aperti al pubblico in assenza di adeguato titolo. E' parimenti vietato indirizzare i veicoli negli stalli, richiedendo una ricompensa in denaro o comunque proponendo l'acquisto di merce anche di scarso valore, collanine, braccialetti, libretti, finalizzata direttamente o indirettamente all'ottenimento di un importo di denaro.
- Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa della merce offerta, come disposto dall'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge;
- m) lanciare sassi, bombe d'acqua o altri materiali o spruzzare schiumogeni, atti a imbrattare, molestare o arrecare danno alle persone e alle cose. E' consentito l'uso di coriandoli e stelle filanti, anche spray, durante il periodo carnevalesco e in occasione di Halloween;
- n) in tutti i giardini consumare bevande alcoliche, fatta eccezione per gli esercizi pubblici con relativi plateatici regolarmente autorizzati;
- o) esercitare e praticare sulla pubblica via attività di raccolta di somme di denaro a fronte della prestazione di pulitura dei vetri dei veicoli.
- p) soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- q) fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, circolare mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura in aree pubbliche o aperte al pubblico, salvo quelle a ciò espressamente destinate, nel caso in cui si rechi disturbo ovvero intralcio o pericolo alla circolazione pedonale;
- r) Intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta capacità motoria occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti;
- s) In tutti i luoghi pubblici od aperti al pubblico, nei parchi e nei giardini pubblici è vietato bivaccare, dormire, occupare con apparecchiature varie, il suolo pubblico o aperto al pubblico;
- t) È vietato spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani.

ARTICOLO 33 - SITUAZIONI CHE POSSONO FAVORIRE FENOMENI CRIMINOSI

1. Ferme restando le norme penali e di pubblica sicurezza vigenti, il Comune attua ogni azione utile a contrastare le situazioni di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi quali lo spaccio di stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione. Al riguardo, il Comune favorisce i processi di assistenza e integrazione dei soggetti vittime di tali fenomeni.

2. E' vietato, anche a bordo di veicoli, fermarsi e domandare o concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano la prostituzione su strada, ovvero con soggetti che per l'atteggiamento, ovvero le modalità di comportamento, manifestano di esercitare tale attività.
3. Sulle strade, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico dell'intero territorio comunale, è vietato assumere comportamenti che, finalizzati ad esercitare la prostituzione, risultano pericolosi per la circolazione stradale in quanto idonei e finalizzati a distrarre i conducenti dei veicoli, fermare o rallentare gli stessi; è altresì vietato assumere comportamenti che, per le medesime finalità, turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione cui sono destinati.
4. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge vigenti, con particolare riferimento a luoghi frequentati da minori e anziani, è vietato assumere, recando grave turbamento, spavento o molestie ad altri soggetti, sostanze stupefacenti in aree pubbliche o luoghi visibili al pubblico.

ARTICOLO 34 - MISURE A TUTELA DEL DECORO URBANO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, sono individuate le seguenti aree urbane alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 9:
 - a. Le aree adiacenti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, gli istituti universitari nonché le loro pertinenze entro 100 metri;
 - b. Centro storico - area ricompresa tra discesa Vasto - Via Garibaldi - Via Cariati - Piazza Fontana – Corso Vittorio Emanuele II - Piazza Castel Sant'Angelo - Piazza Municipio in cui sono ubicati il Duomo, il Tribunale dei Minori, Chiesa di "San Domenico Maggiore", Sovrintendenza Archeologica, Capitaneria di Porto, l'Università degli Studi, Palazzo Fornari;
 - c. L' area ricompresa tra Via Roma - Piazza Kennedy - Via Pitagora - Via Viola – Via Duca Degli Abruzzi - Corso Umberto – Corso Due Mari in cui sono ubicati il museo "MArTA", la Chiesa di "San Pasquale", la Villa "Peripato", l'Ospedale della Marina Militare, la Sovrintendenza ai Beni Culturali;
 - d. L'area ricompresa tra Corso Due Mari - Lungomare Vittorio Emanuele III – Piazza Ebalia – Via Berardi – Piazza M. Immacolata – Via Mignogna – Corso Umberto in cui sono ubicati Palazzo degli Uffici, il Monumento ai Caduti in Piazza della Vittoria, Teatro "Orfeo" , Ospedale vecchio in Piazza "SS. Annunziata" struttura ASL, Ufficio Territoriale del Governo, Palazzo della Provincia, Palazzo dell'Ammiragliato, Ufficio delle Poste Centrali;
 - e. L'area di Piazza della Libertà e Via Duca d'Aosta in cui è ubicata la Stazione ferroviaria e parcheggi adiacenti;
 - f. Area sosta autobus di via Porto Mercantile, Cimino, discesa Vasto e parcheggi adiacenti;
 - g. L'area adibita a parcheggio aperto al pubblico nei pressi dei centri commerciali della grande distribuzione (Auchan - Ipercoop);
 - h. L'area delle fermate e capolinea autobus urbani ed extraurbani;
 - i. Aree portuali, spiagge e lidi pubblici;
 - j. Le aree su cui insistono i presidi sanitari;

-
- k. Parcheggi ed aree aperte al pubblico nei pressi degli ospedali e case di cura entro il raggio di 100 metri;
 - l. L'Area adibita a Parcheggio ed aree aperte al pubblico nei pressi ed all'interno dei cimiteri "San Brunone in Taranto e "Santa Maria Porta del Cielo" nella borgata di Talsano;
 - m. Le aree adibite a Parchi, aree protette e giardini comunali o comunque aperti al pubblico;
 - n. Le aree destinate allo svolgimento di mercati, fiere e pubblici spettacoli.
- 2. Senza l'espressa autorizzazione da parte del Comune, è vietato occupare il suolo aperto all'uso pubblico, in relazione alla superiore esigenza di garantire la sicurezza della circolazione dei pedoni, veicoli o animali, nonché dell'ordinato assetto del territorio e del decoro urbano.
 - 3. L'occupazione del suolo che, oltre alla mera apertura alla libera circolazione, rientri anche nei beni del demanio o del patrimonio pubblico, è soggetta a concessione comunale che contempla anche gli oneri, canoni e tributi, connessi alla temporanea sottrazione all'uso generalizzato, della singola porzione di spazio pubblico, di cui il concessionario ha fruizione speciale o esclusiva.
 - 4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le violazioni dei singoli obblighi o divieti, nonché, delle sanzioni penali o amministrative che, in relazione alla specialità reciproca con la presente norma siano comunque ascrivibili al trasgressore dei predetti obblighi o divieti, l'occupazione abusiva (priva di autorizzazione o concessione espressa), ovvero meramente lesiva del diritto di circolazione per superamento della superficie concessa o autorizzata, comporta – a carico del trasgressore – la contestazione dell'ordine di allontanamento di cui all'art. 10 comma 1 del D.L. n. 14/2014, nel testo convertito in L. n. 48/2017, quando la violazione sia stata accertata in una delle aree sopra elencate.
 - 5. Fermo il rispetto del diritto di circolazione sancito dall'art. 16 della Costituzione, l'esercizio di tale diritto – che comprendia anche il connesso diritto di stazionamento – non deve avvenire in contrasto con il diritto all'integrità fisica e psichica degli altri cittadini.
 - 6. Costituisce promanazione vietata di tale diritto, il suo esercizio strumentale ad effettuare azioni di contatto commerciale o mendicità, con manifestazioni evidenti di fisico impedimento o obiettiva compulsione psicologica della libertà delle persone circolanti su strada nonché lo stazionamento in dette aree con tende o altre forme di campeggio.
 - 7. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300,00 e delle sanzioni amministrative accessorie, le violazioni di cui sopra comportano, per chi abbia accertato la violazione, l'obbligo di contestare per iscritto al trasgressore l'ordine di allontanamento all'articolo 9, del D.L. n. 14/2017, come convertito dalla Legge n. 48/2017, dal luogo in cui è stato commesso il fatto.
 - 8. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria del provvedimento non può fare ingresso in alcuna delle aree sopra elencate a prescindere dall'attività che si esercita o si svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento e della contestazione dell'ordine. In caso di sua violazione, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 ad

€. 900,00, il personale che ha accertato la violazione dell'ordine scorta la persona all'esterno dell'area e, tramite il proprio Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'art. 10 comma 2, del D.L. n. 14/2017 come convertito dalla L. n. 48/2017.

9. La medesima procedura si applica in caso di accertamento della violazione agli articoli 688 (ubriachezza manifesta) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del Codice Penale, nonché all'art. 31 comma 1 e 5 della Legge Regionale n° 24 del 16 aprile 2015 (vendita abusiva) e dall'art. 7 comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (parcheggiatore abusivo) quando la violazione sia stata accertata in una delle aree sopra elencate.

ARTICOLO 35 - CONDUZIONE E CUSTODIA DI CANI ED ALTRI ANIMALI

1. Fatte salve le norme penali, le disposizioni di legge statali e regionali in materia di animali, le ordinanze della pubblica autorità concernenti la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani, in luogo pubblico o aperto al pubblico, con esclusione delle aree per cani appositamente individuate, e nei luoghi di passaggio condominiale, è fatto obbligo ai conduttori di cani di utilizzare il guinzaglio. I conduttori di cani considerati pericolosi devono altresì portare sempre con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non mordere, aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescono a mordere.
2. Il possesso e la conduzione di cani pericolosi, identificati come tali nell'apposito registro del Servizio Veterinario della ASL, sono vietati ai soggetti elencati negli stessi provvedimenti, nonché ai minorenni, ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, agli interdetti ed agli inabilitati per infermità. E' parimenti vietato l'addestramento dei cani suddetti inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività, ovvero sottoporli a doping.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per i cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.
4. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone e cose, e siano sottoposti in ogni momento a custodia. Al detentore potrà essere ingiunto di allontanare l'animale molesto o di adottare le misure idonee ad evitare il disturbo.
5. È fatto obbligo di raccogliere gli escrementi degli animali condotti qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione per i non vedenti con cani guida e per le persone diversamente abili .
6. È vietato condurre cani o altri animali non detenendo le attrezziature o gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli escrementi, nonché una bottiglietta d'acqua per ripulire le deiezioni liquide e solide, ad eccezione dei non vedenti con cani guida.
7. È fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi

altro pregiudizio all'igiene ed al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.




CAPO II

CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E PUBBLICO DECORO

ARTICOLO 36 - *INSEDIAMENTI FUORI DALLE AREE COMUNALI APPOSITAMENTE PREDISPOSTE*

1. E' vietato esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato o autorizzato a tale scopo. La Polizia Locale procede ad allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate. La Polizia Locale procede altresì a far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati su area pubblica o di uso pubblico. Per le aree private l'abbattimento e la rimozione delle occupazioni, nonché il ripristino delle condizioni di igiene, è attuato previa notifica del relativo provvedimento ai soggetti interessati.
2. Ai privati è fatto divieto di cedere a qualsiasi titolo aree di loro proprietà e competenza per lo stazionamento di tende, roulotte, caravani, camper e veicoli comunque denominati, attrezzati o trasformati per il pernottamento o a fini abitativi con lo scopo di campeggio e/o attendamento e simili senza che le stesse aree siano conformi alla loro giuridica destinazione urbanistica e fornite adeguatamente dei servizi minimi indispensabili per la sopravvivenza ed attrezzate dal punto di vista igienico/sanitario.
3. E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride, comprese quelle provenienti dagli autoveicoli dotati di impianti interni di raccolta.
4. Contestualmente alle operazioni di cui al comma 1, e qualora l'insediamento sia collegato a fenomeni di marginalità, la Polizia Locale attiva le strutture comunali di assistenza sociale, di supporto logistico e i servizi di assistenza medico-sanitaria necessari.



TITOLO VI
VIGILANZA E SANZIONI
SEZIONE I – VIGILANZA

ARTICOLO 37 - VIGILANZA

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, alle altre Forze di Polizia.
2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi o ad Organi di Polizia, nonché gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria secondo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 38 – SANZIONI

5. Per le violazione alle disposizioni del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito dei limiti edittali come da Allegato 1, parte integrante del presente Regolamento.

ALLEGATO 1

TITOLO II					
QUALITA' ED IGIENE DELL'AMBIENTE URBANO					
SANZIONI					
Art.	Comma lett.	Violazione	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
ART. 5 – LUMINARIE ADDOSSI E FESTONI					
5	3	Utilizzo di degli arredi urbani, alberi, pali della pubblica illuminazione, facciate di edifici, come supporto per bandiere, striscioni, drappi, manifesti e simili nel corso di manifestazioni pubbliche.	Euro 100	Euro 400	Euro 200
5	5	Utilizzo di alberi quale supporto per le installazioni.	Euro 75	Euro 450	Euro 150
5	7 - 8	Collocazione festoni, luminarie ed addobbi natalizi prima del 15 Novembre e mancata rimozione entro il 15 Gennaio dell'anno successivo. Mancata rimozione installazioni entro una settimana dalla fine delle festività.	Euro 75	Euro 450	Euro 150
ART. 6 – ABBANDONO E AGGANCIO DEI VELOCIPEDI A MANUFATTI STRADALI					
6	1 - 2	Divieto di lasciare in sosta sulle aree pubbliche o destinate all'uso pubblico velocipedi ed acceleratori di andatura che si possano ritenere abbandonati.	Euro 50	Euro 300	Euro 100
			Rimozione e distruzione	Rimozione e distruzione	Rimozione e distruzione
6	3	Divieto di aggancio dei velocipedi e degli acceleratori di andatura a monumenti e loro barriere di protezione, ai semafori, colonne e altri manufatti prospicienti gli immobili di rilevante valore architettonico. Nei casi in cui la collocazione pregiudichi il decoro urbano, arrechi intralcio o pericolo alla circolazione	Euro 75	Euro 450	Euro 150
			Rimozione e cessione o alienazione a terzi	Rimozione e cessione o alienazione a terzi	Rimozione e cessione o alienazione a terzi

		pedonale e veicolare, limitare gli accessi alle entrate dei negozi, case, passi carrai e la fruizione del marciapiede.			
--	--	--	--	--	--

ART. 7 - BAGARINAGGIO





7	1	Divieto di vendita di biglietti e di titoli di accesso al di fuori delle biglietterie fisse o mobili, delle agenzie e degli enti autorizzati nonché degli enti o soggetti organizzatori anche a mezzo di soggetti terzi da loro indicati.	Euro 75	Euro 450	Euro 450
			Sequestro e Confisca titoli e denaro.	Sequestro e Confisca titoli e denaro.	Sequestro e Confisca titoli e denaro.



SANZIONI

ART. 8 – MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

Art.	Comma lett.	Violazione	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
8	3	Omessa manutenzione delle grondaie e dei tubi di scarico delle acque degli edifici al fine di evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici, dispersione o gocciolamento sul suolo pubblico.	Euro 25	Euro 150	Euro 50
8	4 – 5 – 6	Omessa pulizia e spurgo di fosse biologiche, pozzi neri, latrine et alia. Omessa rimozione da rifiuti, sterpaglie e ogni manufatto o veicolo presenti nell'edificio e nell'area di pertinenza da parte di proprietari, amministratori o conduttori di immobile favorenti l'abusivo insediamento. Mancata pulizia periodica delle facciate ed aggetti di facciate, serrande, infissi, vetrine, bacheche e tende esterne, nonché di eventuali recinzioni esistenti.	Euro 50	Euro 200	Euro 100
8	7	Realizzazione di scritte e disegni su edifici pubblici e privati, loro pertinenze, marciapiedi, cartelli segnaletici e targhe con la denominazione delle strade, alberi e qualsiasi manufatto.	Euro 100	Euro 500	Eur o 200
8	8 – 9	Omessa apposizione di targa indicante generalità domicilio e recapito dell'amministratore condominiale o di facente funzioni. Omessa apposizione di targa indicante il recapito del detentore delle chiavi di esercizi commerciali, pubblici esercizi, di magazzini locali d'affari e negozi.	Euro 25	Euro 100	Eur o 50

SANZIONI					
ART. 9 – GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO					
Art.	Comma lett.	Violazione	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
9	2-3- 4	<p>Inosservanza dell'obbligo di tenere in buone condizioni di manutenzione e decoro i terreni.</p> <p>Inosservanza all'obbligo di provvedere alla corretta gestione e manutenzione delle aree a verde privato.</p> <p>Smaltimento di rami, ramaglie, foglie e residui di potatura.</p>	 Euro 50	 Euro 300	 Euro 100
ART. 10 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE					
10	1	Divieto di danneggiare la vegetazione sia arbustiva che arborea, procurare pericolo o molestie alla fauna presente in parchi e giardini, circolare e sostare con veicoli su prati aiuole e simili, calpestare le aiuole, cogliere fiori, sradicare piante, salire sugli alberi, legare o affiggere qualsiasi cosa alle piante.	 Euro 25	 Euro 150	 Euro 50
10	2	Divieto di accesso, transito e sosta di tutti i veicoli a motore all'interno di parchi e giardini pubblici.	 Euro 25	 Euro 150	 Euro 50
10	3	Installare all'interno di parchi e giardini pubblici tavoli, panchine o altre attrezzature, accendere fuochi o installare bracieri senza preventiva autorizzazione.	 Euro 75	 Euro 450	 Euro 150
10	4	Divieto di accesso o permanenza all'interno di parchi e giardini pubblici oltre l'orario previsto.	 Euro 25	 Euro 150	 Euro 50

SANZIONI					
ART. 11 – COMPORTAMENTI CONTRARI ALL'IGIENE E AL PUBBLICO DECORO					
Art.	Comma lett.	Violazione	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
11	1 a); b)	<p>Divieto di introdursi ed introdurre nelle fontane sostanze liquide imbrattanti, introdurre animali, utilizzare o prelevare l'acqua, bagnarsi.</p> <p>Nelle fontanelle divieto di ingombrare ed ostruire in qualsiasi modo le bocchette, lavare i veicoli, abbeverare direttamente gli animali senza idoneo contenitore, prelevare l'acqua se non per scopi strettamente connessi al consumo personale, effettuare allacciamenti, effettuare la pulizia di animali e lasciar scorrere l'acqua senza motivo.</p>	Euro 75	Euro 450	Euro 150
11	1 c); d)	<p>Immersersi nelle fontane pubbliche, compiere atti di pulizia personale o che possono offendere la pubblica decenza o farne altro uso improprio.</p> <p>Compire atti di pulizia personale o esibire parti intime in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque visibili da detti luoghi.</p>	Euro 75	Euro 450	Euro 150
11	1 e); f)	<p>Divieto di spostare, manomettere, rompere o insudiciare cestini e contenitori di rifiuti presenti su area pubblica.</p> <p>Utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età previsto.</p>	Euro 75	Euro 450	Euro 150

SANZIONI					
ART. 12 – ALTRI COMPORTAMENTI VIETATI					
Art.	Comma lett.	Violazione	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
12	1 a)	Ammassare ai lati delle case o innanzi alle medesime oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali, senza autorizzazione.	Euro 25	Euro 300	Euro 100
12	1 b)	Ammassare, su balconi o terrazzi, nonché nei cortili, anditi, passaggi, scale, relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.	Euro 75	Euro 450	Euro 150
12	1 c)	Divieto di collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualsiasi sporto, o nei vani delle aperture verso la pubblica via o aperta al pubblico o verso cortili, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile, che non sia convenientemente assicurata contro ogni pericolo di caduta. Inosservanza di assicurare le finestre, vetrate ed imposte in modo da evitare che agenti atmosferici causino caduta di vetri o delle imposte stesse.	Euro 50	Euro 300	Euro 100
12	1 d)	Divieto di immaffiare vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o di procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulle parti sottostanti del fabbricato, sull'area pubblica o di uso pubblico.	Euro 25	Euro 150	Euro 50
12	1 e)	Divieto di scuotere, stendere o spolverare panni, tappeti, stuioie, stracci, tovaglie o simili fuori dalle finestre, balconi, recinzioni o manufatti che si affaccino sulla pubblica via o su area soggetta a pubblico passaggio, quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.	Euro 25	Euro 150	Euro 50

12	1 f)	Divieto di collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano o altri manufatti oggetti di ricordo, fotografie, lapidi, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati.	Euro 25	Euro 150	Euro 50
12	1 g)	Divieto di vendere, offrire merci o servizi, con grida o altri comportamenti molesti, in particolare davanti agli ingressi degli ospedali, case di riposo, scuole e luoghi di culto.	Euro 25	Euro 150	Euro 50
12	1 h)	Divieto di somministrare qualunque tipo di alimento ad animali e abbandonare alimenti destinati ad animali su aree pubbliche o aperte al pubblico o nelle parti comuni di edifici e di proprietà private, salvi i luoghi e soggetti autorizzati.	Euro 25	Euro 150	Euro 50



TITOLO III					
TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA					
SANZIONI					
ART. 13 – SICUREZZA DEGLI EDIFICI					
Art.	Comma lett.	Violazione	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
13	1	Divieto di dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzi e macchinari che pregiudichino la salubrità dei locali medesimi, la sicurezza e salute degli abitanti o il decoro dell'edificio o di dimorare in locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso.	Euro 75	Euro 450	Euro 150
13	2	Non mantenere le unità immobiliari adibite a civile abitazione, in condizioni tali da evitare inconvenienti igienico-sanitari ed ambientali nocivi alla salute pubblica.	Euro 75	Euro 450	Euro 150
ART. 14 – FUOCHI					
14	2	Inosservanza o mancato rispetto delle prescrizioni da parte del responsabile delle operazioni di abbucramento.	Euro 75	Euro 450	Euro 150
14	3	Inosservanza o mancato rispetto nei periodi di massima pericolosità per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Puglia, del divieto di combustione di residui vegetali, agricoli e forestali, fatte salve le aree non soggette al divieto.	Euro 75	Euro 450	Euro 150
14	4	Omessa comunicazione al Comando Vigili del Fuoco e all'Amministrazione Comunale dell'effettuazione di fuochi e falò tradizionali.	Euro 75	Euro 450	Euro 150

SANZIONI

ART. 15 – EMISSIONI DI FUMO, POLVERI O VAPORI

Art.	Comma lett.	Violazione	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
15	1	Omessa adozione di cautele necessarie ad evitare inconvenienti derivanti da attività che possano sollevare polvere, limature, fuliggine o provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti.	Euro 75	Euro 450	Euro 150
15	2	Divieto di produrre, nell'esercizio di qualsiasi attività, esalazioni, immissioni e/o propagazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.	Euro 75	Euro 450	Euro 150
15	3	Omessa protezione o segnalazione con cartelli di verniciatura fresca, prospiciente la pubblica via o area frequentata ed esposta al pubblico.	Euro 50	Euro 300	Euro 100
15	4	Divieto di effettuare su area pubblica o di uso pubblico qualsiasi mestiere o attività professionale o non, come riparare veicoli, riparare mobili, verniciare oggetti, spaccare legna o compiere attività simili, senza specifica autorizzazione.	Euro 75	Euro 450	Euro 150
15	5	Esecuzione di operazioni di sabbiatura in cantieri edili senza l'impiego di mezzi o modalità idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade pubbliche o in altre proprietà private.			

SANZIONI					
ART. 16 – ESPOSIZIONI DI MERCI ALL'ESTERNO DEI NEGOZI					
Art.	Comma lett.	Violazione	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
16	1 – 2	<p>Esposizione di merce mediante l'allestimento di banchetti, espositori e simili, in assenza di specifica autorizzazione.</p> <p>Esposizione all'esterno costituente pericolo o ostacolo ai passanti, in particolare ipovedenti o non vedenti e diversamente abili.</p>	Euro 50	Euro 300	Euro 100
16	3 – 4	<p>Divieto di esporre all'esterno frutta e verdura destinate all'alimentazione da consumarsi senza previa cottura, sbucciamento o sgusciamento.</p> <p>Esposizione all'esterno di frutta e verdura destinate all'alimentazione previa cottura, sbucciamento e sgusciamento senza utilizzo di contenitori idonei e ad un'altezza inferiore a 50 centimetri dal suolo.</p> <p>Divieto di esporre frutta e verdura destinate alla vendita in assenza di autorizzazione o concessione comunale.</p>	Euro 50	Euro 300	Euro 100
16	5	Divieto di apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate vicinanze delle edicole sulla pubblica via senza autorizzazione ed in modo da creare pericolo e/o intralcio per i passanti.	Euro 25	Euro 150	Euro 50
16	6	Divieto di esporre merci o oggetti sulla pubblica via che possa recare offesa al pubblico decoro.	Euro 25	Euro 150	Euro 50

SANZIONI					
ART. 17 – COMPORTAMENTI VIETATI					
17	1 a)	Divieto di effettuare accensioni pericolose, anche con energia elettrica, di accendere polveri e liquidi infiammabili o di gettare oggetti accesi in qualsiasi luogo pubblico o privato non adibito allo scopo o non autorizzato.	Euro 75	Euro 450	Euro 150
17	1 b)	Divieto di usare bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche o aperte al pubblico non appositamente attrezzate.	Euro 75	Euro 450	Euro 150
17	1 c)	Divieto di usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò appositamente destinati e autorizzati.	Euro 75	Euro 450	Euro 150
17	1 d)	Divieto di depositare in maniera incontrollata, sul suolo pubblico o aperto al pubblico, recipienti, serbatoi, cisterne o bombole vuote ovvero contenenti sostanze infiammabili o esplosive o loro residui.	Euro 75	Euro 450	Euro 150
17	1 e)	Omessa custodia di veicoli contenenti quanto indicato nella lettera precedente nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone, salvo quanto previsto dalla normativa ADR e dagli specifici regolamenti in materia.	Euro 75	Euro 450	Euro 150
17	1 f)	Divieto di accendere e far scoppiare mortaretti, petardi ed altro materiale pirotecnico in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero anche privati, ove ciò possa determinare pericolo o disturbo al riposo e alla quiete delle persone, nonché possa costituire fonte di stress o pericolo per gli animali.	Euro 50	Euro 300	Euro 100

TITOLO IV					
TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA					
SANZIONI					
ART. 18 – DISPOSIZIONI GENERALI A TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA					
Art.	Comma lett.	Violazione	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
18	2	Divieto di esercitare attività rumorose senza fare uso di accorgimenti per evitare di disturbare la quiete pubblica e la tranquillità delle persone.	Euro 100	Euro 500	Euro 200
ART. 19 – QUIETE NOTTURNA E PAUSA POMERIDIANA					
19	1 - 2	Divieto di svolgere qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna dalle ore 23.00 alle ore 7.00. Divieto di svolgere attività o lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le ore 7.00 nonché tra le ore 14.00 e le 15.30. Divieto di svolgere attività o lavori rumorosi di qualsiasi genere prima delle ore 9.00 il Sabato.	Euro 100	Euro 500	Euro 200
ART. 20 – DOMENICA E GIORNI FESTIVI					
20	1	Divieto di svolgere la Domenica o in altri giorni festivi attività o opere rumorose o moleste per il vicinato.	Euro 100	Euro 500	Euro 200



SANZIONI



ART. 21 – LAVORI AGRICOLI E DI GIARDINAGGIO

21	1 - 2	<p>Utilizzo di macchine agricole e da giardino prive di silenziatori efficaci.</p> <p>Utilizzo di macchine agricole e da giardino al di fuori degli orari consentiti. Giorni Feriali: 7.00 – 13.00 e 15.30 -20.00. Sabato: 9.00 – 13.00 e 15.30 -19.00.</p>	Euro 50	Euro 300	Euro 100
-----------	--------------	---	-------------------	--------------------	--------------------

ART. 22 – LAVORI EDILI

22	1 – 2	<p>Divieto di svolgere lavori edili dalle ore 19.00 alle ore 7.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30.</p> <p>Divieto di svolgere lavori edili il Sabato e la Domenica.</p> <p>Violazione delle prescrizioni tecniche relative all'utilizzo di macchine, attrezzi edili, compressori, gru, martelli pneumatici et alia.</p>	Euro 100	Euro 500	Euro 200
23	3- 4- 5	<p>Divieto di diffusione di musica all'esterno dei locali.</p> <p>Mancata riduzione dei suoni dopo le ore 23.00.</p> <p>Divieto di impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario o su edifici a scopo divulgativo.</p>	Euro 100	Euro 500	Euro 200

SANZIONI						
ART. 24 – MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E FESTE						
24	1-2-3	<p>Svolgimento di manifestazioni occasionali di qualsiasi genere e tenuta di concerti musicali, sia pubblici che privati, in assenza di autorizzazione del Comune.</p> <p>Utilizzo di impianti di riproduzione elettroacustica non indicati nella domanda di autorizzazione.</p>		€uro 100	€uro 500	€uro 200
ART. 25 – RUMORI E SCHIAMAZZI NEI LOCALI PUBBLICI E DI RITROVO						
25	1	Mancata strutturazione dei locali ove si svolge l'attività di esercizi di vicinato, esercizi pubblici di somministrazione, circoli privati, sale pubbliche per biliardi ed altri giochi leciti, attività artigianali con vendita di prodotti alimentari, in modo tale da non consentire a suoni e rumori molesti di essere uditi all'esterno dei locali.		€uro 100 Riduzione orario di apertura da parte dell'Amm.ne Comunale in caso di recidiva.	€uro 500 Riduzione orario di apertura da parte dell'Amm.ne Comunale in caso di recidiva.	€uro 200 Riduzione orario di apertura da parte dell'Amm.ne Comunale in caso di recidiva.
25	2	Mancata adozione di misure idonee ad evitare, all'uscita dei locali, comportamenti dei frequentatori da cui possano derivare rumori e disturbo alle persone.		€uro 100 Riduzione orario di apertura da parte dell'Amm.ne Comunale in caso di recidiva.	€uro 500 Riduzione orario di apertura da parte dell'Amm.ne Comunale in caso di recidiva.	€uro 200 Riduzione orario di apertura da parte dell'Amm.ne Comunale in caso di recidiva.

TITOLO V					
NORME DI COMPORTAMENTO					
SANZIONI					
ART. 26 – RUMORI E SCHIAMAZZI NELLE VIE E AREE PUBBLICHE					
Art.	Comma lett.	Violazione	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
26	Tutti i commi	<p>Svolgimento di spettacoli o intrattenimenti in aree pubbliche o aperte al pubblico senza autorizzazione.</p> <p>Disturbo arrecato con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione acustica.</p> <p>Nelle strade e nelle aree aperte l'uso dei veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di cura e di riposo durante le ore notturne, tra le ore 23.00 e le ore 7.00.</p> <p>Uso continuo ed inadeguato dell'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi.</p> <p>Far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse.</p> <p>Accelerare in modo smodato, soprattutto nel momento della partenza.</p> <p>Circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve ed in salita.</p> <p>Carico e scarico veicoli senza precauzioni e trasporto carichi rumorosi senza adeguate misure di contenimento del rumore.</p> <p>Utilizzo a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione dei suoni installati sui veicoli.</p> <p>Pratica di giochi e attività sportive che possano arrecare disturbo a terzi svolta senza autorizzazione o fuori dalla fascia oraria consentita.</p>	 Euro 100	 Euro 500	 Euro 200

ART. 27 – RUMORI NEI CONDOMINI E NELLE ABITAZIONI PRIVATE

27	1	Divieto nei condomini e nelle abitazioni private di far funzionare apparecchiature e svolgere attività che siano fonte di molestie e disturbo verso altre abitazioni o verso l'esterno.	Euro 100	Euro 500	Euro 200
27	2	<p>Divieto di utilizzare apparecchiatura di uso domestico che producono rumore o vibrazioni recanti disturbo fuori dall'abitazione dalle ore 23.00 alle ore 7.</p> <p>Divieto di utilizzare gli apparecchi radiofonici, televisivi, e di riproduzione musicale in modo da non contenere il volume delle emissioni sonore e disturbare i vicini.</p>	Euro 100	Euro 500	Euro 200
27	3	Nei fabbricati di civile abitazione l'esecuzione di lavori di piccola manutenzione dei locali, nonché di piccole riparazioni e simili, che producono rumore o vibrazione recanti disturbo, è consentita tra le ore 7.00 e le ore 14.00 e tra le ore 15.30 e le ore 19.00 nei giorni feriali. Il Sabato le attività sono consentite tra le ore 9.00 e le ore 14.00 e tra le ore 15.30 e le ore 19.00. La Domenica ed i giorni festivi le attività sono vietate.	Euro 100	Euro 500	Euro 200
27	4	Divieto di utilizzare strumenti musicali tutti i giorni tra le ore 13.00 e le ore 15.00 e tra le ore 22.00 e le ore 09.00.	Euro 100	Euro 500	Euro 200
27	5	Non osservare le disposizioni impartite sugli allarmi degli antifurto e non provvedere a disattivare gli impianti di antifurto malfunzionanti o guasti.	Euro 100	Euro 500	Euro 200

SANZIONI					
ART. 28 – ATTIVITA' DI MOVIMENTAZIONE MERCI					
Art.	Comma lett.	Violazione	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
28	1	Arrecare disturbo al riposo e turbare la quiete pubblica dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, nell'effettuare attività commerciali di trasporto e movimentazione delle merci nelle vicinanze delle abitazioni.	Euro 100	Euro 500	Euro 200
ART. 29 – ESERCIZIO DI MESTIERI E ARTI					
29	1	Non usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo al vicinato da parte di chi esercita un'arte o mestiere, ovvero esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici.	Euro 100	Euro 500	Euro 200
ART. 30 – DECORO NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE					
30	1	I locali delle attività commerciali, artigianali, e di servizio visibili dalla pubblica via devono essere mantenuti in perfetto stato di pulizia, decoro e manutenzione.	Euro 200	Euro 500	Euro 200
30	2	<p>Modalità di conferimento dei rifiuti nei giorni ed orari stabiliti dal calendario di raccolta.</p> <p>Organico/umido: scarti alimentari e residui biodegradabili, conferiti in contenitori chiusi ed impermeabili;</p> <p>Carta e cartone: piegati o ridotti di volume, depositati in contenitori dedicati;</p> <p>Plastica e metalli: separati secondo il codice identificativo dei materiali, conferiti in contenitori distinti;</p> <p>Vetro: conferito in contenitori a tenuta e separato da altri materiali;</p> <p>Indifferenziato/residuo secco: solo ciò che non può essere riciclato.</p> <p><i>La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione di sanzione pecuniaria da € 200,00 ad € 500,00 e quella di cui ai commi 2 e 3 comporta altresì l'addebito delle spese di ripristino della condizione di igiene urbana e di decoro urbano violata e di quelle relative al corretto smaltimento dei rifiuti. Resta ferma, nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, l'applicazione dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge</i></p>	Euro 200	Euro 500	Euro 200




			20/02/2017, n. 14, convertito, con modificazioni dalla legge 18/04/2017, n. 48		
30	3	<p>Divieto alle utenze non domestiche di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Conferire i rifiuti in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti dal calendario di raccolta del Comune o dalle ordinanze comunali; b) Conferire rifiuti in contenitori non specifici o non idonei alla tipologia di rifiuto, o in sacchi non conformi per caratteristiche e dimensioni; c) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere in prossimità dei contenitori; d) Non provvedere alla corretta pulizia e igienizzazione dei contenitori assegnati, al fin di evitare la creazione di odori sgradevoli o inconvenienti igienico-sanitari; e) Introdurre nei contenitori rifiuti liquidi, materiali accesi, oggetti acuminati o taglienti non adeguatamente imballati, o materiali che possano arrecare danno agli addetti al servizio, ai contenitori o ai mezzi di raccolta. 	 Euro 200	 Euro 500	Euro 200

La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione di sanzione pecuniaria da € 200,00 ad € 500,00 e quella di cui ai commi 2 e 3 comporta altresì l'addebito delle spese di ripristino della condizione di igiene urbana e di decoro urbano violata e di quelle relative al corretto smaltimento dei rifiuti. Resta ferma, nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, l'applicazione dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20/02/2017, n. 14, convertito, con modificazioni dalla legge 18/04/2017, n. 48.

SANZIONI					
ART. 31 – VOLANTINAGGIO E DISTRIBUZIONE DI OGGETTI					
Art.	Comma lett.	Violazione	Minimo edittale	Massimo edittale	Pagamento in misura ridotta
31	1	Divieto di pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale, sugli alberi nonché su qualsiasi altro supporto murale, strutturale, nonché ogni edificio.	Euro 100	Euro 500	Euro 200
31	2	Divieto di distribuire volantini, opuscoli, manifesti o altro material pubblicitario sotto le porte di accesso, nei portoni e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture, nonché su tutte le alter tipologie di veicoli.	Euro 25	Euro 50	Euro 50
31	3 – 4	Divieto di distribuire su tutto il territorio comunale volantini, buoni sconto, biglietti omaggio ai conducenti o ai passeggeri degli autoveicoli e motocicli in prossimità degli incroci. Divieto di lanciare, su tutto il territorio comunale, volantini, buoni sconto, biglietti omaggio e materiale similare.	Euro 50	Euro 200	Euro 100
ART. 32 – SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'					
32	2 - a)	Divieto di praticare giochi sulle aree pubbliche o di uso pubblico o aperte al pubblico transito, compresi marciapiedi e portici, quando possano arrecare intralcio, disturbo o pericolo per sé o per gli altri o possano procurare danni.	Euro 25	Euro 150	Euro 50
32	2 - b)	Divieto di arrampicarsi su monumenti, arredi, ed altri beni pubblici, nonché legarsi od incatenarsi ad essi.	Euro 75	Euro 450	Euro 150

32	2 - c)	Divieto di arrampicarsi su pali, segnaletica, cancelli ed inferriate.	Euro 75	Euro 450	Euro 150
32	2 - d)	Divieto di rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, paracarri, segnaletica e cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e di altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità.	Euro 75	Euro 450	Euro 150
32	2 - e)	Divieto di bestemmiare e proferire turpiloquio nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, poiché considerati atti contrari alla moralità, al buon costume e alla pubblica decenza.	Euro 25	Euro 300	Euro 50
32	2 - f)	Divieto di danneggiare o modificare le attrezzature o gli impianti posti sull'area pubblica o sotto di essa installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate.	Euro 75	Euro 450	Euro 150
32	2 - g)	Divieto di avere atteggiamenti e comportamenti pericolosi o molesti nei confronti di altri soggetti, nelle strade e aree pubbliche o ad uso privato, recando intralcio o pericolo al flusso veicolare o pedonale, quali sdraiarsi a terra o bivaccare nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, nei pressi degli edifici di valore storico e monumentale e sui relativi accessi, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi, occupare impropriamente le panchine impedendone ad altri il normale utilizzo.	Euro 75	Euro 450	Euro 150
32	2 - h)	Divieto di avvicinarsi ai veicoli in circolazione vendendo merci o offrendo servizi di lavaggio di vetri o di altre parti, ovvero causando molestie alle persone mediante richieste di danaro o offerte di oggetti effettuate in modo insistente.	Euro 75	Euro 450	Euro 150
		Sequestro e confisca denaro	Sequestro e confisca denaro	Sequestro e confisca denaro	

32	2 - i)	Divieto di porre in essere comportamenti in luogo pubblico o in vista di esso ed ostentare al pubblico oggetti, nudità, piaghe e ferite, contrari al pubblico decoro o all'igiene.	Euro 75	Euro 450	Euro 150
32	2 - j) e k)	Divieto di accattonaggio.	Euro 75	Euro 450	Euro 150
			Sequestro e confisca denaro	Sequestro e confisca denaro	Sequestro e confisca denaro
32	2 - l)	Divieto di ostacolare il parcheggio dei veicoli, indirizzare gli stessi negli stalli di sosta pubblici o privati aperti al pubblico in assenza di adeguato titolo. E' parimenti vietato indirizzare i veicoli negli stalli, richiedendo una ricompensa in denaro o comunque proponendo l'acquisto di merce anche di scarso valore, collanine, braccialetti, libretti, finalizzata direttamente o indirettamente all'ottenimento di un importo di denaro.	Euro 25	Euro 150	Euro 50
			Sequestro e confisca denaro	Sequestro e confisca denaro	Sequestro e confisca denaro
32	2 - m)	Divieto di lanciare sassi, bombe d'acqua o altri materiali o spruzzare schiumogeni, atti a imbrattare, molestare o arrecare danno alle persone e alle cose.	Euro 25	Euro 150	Euro 50
32	2 - n)	Divieto consumare bevande alcoliche in tutti i giardini pubblici, fatta eccezione per gli esercizi pubblici con relativi plateatici regolarmente autorizzati.	Euro 75	Euro 450	Euro 150
32	2 - o)	Divieto di esercitare e praticare sulla pubblica via attività di raccolta di somme di denaro a fronte della prestazione di pulitura dei vetri dei veicoli.	Euro 25	Euro 150	Euro 50
			Sequestro e confisca denaro	Sequestro e confisca denaro	Sequestro e confisca denaro
32	2 - p)	Divieto di soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati.	Euro 50	Euro 300	Euro 100

32	2 – q)	Divieto di circolare mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura in aree pubbliche o aperte al pubblico, salvo quelle a ciò espressamente destinate, nel caso in cui si rechi disturbo ovvero intralcio o pericolo alla circolazione pedonale.	Euro 25	Euro 500	Euro 50
32	2 – r)	Divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta capacità motoria occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti.	Euro 50 	Euro 300	Euro 100
32	2 – s)	Divieto di bivaccare, dormire, occupare con apparecchiature varie, il suolo pubblico o aperto al pubblico.	Euro 50 	Euro 300	Euro 100 
32	2 – t)	Divieto di spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani.	Euro 50 	Euro 300	Euro 100 



SANZIONI

ART. 33 – SITUAZIONI CHE POSSONO FAVORIRE FENOMENI CRIMINOSI

33	2	Divieto di fermarsi, anche a bordo di veicoli, e domandare o concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano la prostituzione su strada, ovvero con soggetti che per l'atteggiamento, ovvero le modalità di comportamento, manifestano di esercitare tale attività..	Euro 75	Euro 450	Euro 150
33	3	<p>Divieto di assumere comportamenti che, finalizzati ad esercitare la prostituzione, risultino pericolosi per la circolazione stradale in quanto idonei a distrarre, fermare o rallentare i conducenti dei veicoli.</p> <p>Divieto di assumere comportamenti che, finalizzati ad esercitare la prostituzione, turbino il libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione cui sono destinati.</p>	Euro 75	Euro 450	Euro 150
33	4	Divieto di assumere sostanze stupefacenti in aree pubbliche o luoghi visibili al pubblico, con particolare riferimento a luoghi frequentati da minori e anziani.	Euro 75	Euro 450	Euro 150

ART. 34 – MISURE A TUTELA DEL DECORO URBANO

34	Tutti i commi	Misure a tutela del decoro urbano.	Euro 100	Euro 300	Euro 200
			Ordine di allontanamento	Ordine di allontanamento	Ordine di allontanamento

SANZIONI					
ART. 35 – CONDUZIONE E CUSTODIA DI CANI ED ALTRI ANIMALI					
35	1- 2	<p>Obbligo di condurre i cani con guinzaglio nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Obbligo di portare con se la museruola per i cani considerati pericolosi. Obbligo di applicare la museruola in caso di rischi per l'incolumità e la sicurezza delle persone.</p> <p>Divieto di conduzione di cani pericolosi, identificati come tali nell'apposito registro del Servizio Veterinario della ASL, per i soggetti elencati negli stessi provvedimenti, nonché per i minorenni, i soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, gli interdetti e gli inabilitati per infermità. E' parimenti vietato l'addestramento dei cani suddetti inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività, ovvero sottoporli a doping.</p>	Euro 100	Euro 300	Euro 100
35	4	Obbligo per chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone e cose, e siano sottoposti in ogni momento a custodia. Al detentore potrà essere ingiunto di allontanare l'animale molesto o di adottare le misure idonee ad evitare il disturbo.	Euro 100	Euro 300	Euro 100
35	5	Obbligo di raccogliere gli escrementi degli animali condotti qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione per i non vedenti con cani guida e per le persone diversamente abili.	Euro 100	Euro 300	Euro 100
35	6	Divieto di condurre cani o altri animali non detenendo le attrezature o gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli escrementi, nonché una bottiglietta d'acqua per ripulire le deiezioni liquide e solide, ad eccezione dei non vedenti con cani guida.	Euro 100	Euro 300	Euro 100

35	8	Divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene ed al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.	Euro 100	Euro 300	Euro 100
-----------	----------	--	--------------------	--------------------	--------------------

ART. 36 – INSEDIAMENTI FUORI DALLE AREE COMUNALI APPositamente PREDISPOSTE

36	1	Divieto di campeggiare o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato o autorizzato a tale scopo.	Euro 100	Euro 300	Euro 100
36	2	Divieto per i privati di cedere a qualsiasi titolo aree di loro proprietà e competenza per lo stazionamento di tende, roulotte, caravan, camper e veicoli comunque denominati, attrezzati o trasformati per il pernottamento o a fini abitativi con lo scopo di campeggio e/o attendamento e simili senza che le stesse aree siano conformi alla loro giuridica destinazione urbanistica e fornite adeguatamente dei servizi minimi indispensabili per la sopravvivenza ed attrezzate dal punto di vista igienico/sanitario.	Euro 100	Euro 300	Euro 100
36	3	Divieto di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride, comprese quelle provenienti dagli autoveicoli dotati di impianti interni di raccolta.	Euro 200	Euro 500	Euro 300

ALLEGATO 1